

AIELLO

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 €1,32
 UNO/32
 Entrate
 00015000 00005053 W1ZK6001
 00014478 11/09/2011 11:09:02
 0001-00010 64FB8493479260RE
 IDENTIFICATIVO: 01122014823492
 0 1 12 201462 349 2



29089/13

TA

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
 Dott. GIULIO SARNO
 Dott. ELISABETTA ROSI
 Dott. CHIARA GRAZIOSI
 Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

UDIENZA CAMERA DI
 CONSIGLIO
 DEL 13/03/2013

- Presidente - SENTENZA
 N. 646/2013
 - Consigliere -
 - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 N. 11240/2012
 - Consigliere -
 - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
 TRIESTE
 nei confronti di:

~~XX~~

avverso la sentenza n. 5930/2010 GIP TRIBUNALE di UDINE, del 07/09/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
 ANDRONIO;
 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A LEO POLICASTRO, nel senso
 DEL RILEVATO DEL MICOLISO

Udit i difensori Avv.;

AL

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 7 settembre 2011, il GIP del Tribunale di Udine, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna formulata ex art. 459 cod. proc. pen. dal pubblico ministero, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983), perché il fatto non costituisce reato.

Ha osservato il giudicante che l'esiguità dell'importo delle somme non versate e la loro riferibilità a poche mensilità inducono a ritenere che l'omissione sia dipesa da mera disattenzione, sicché non poteva addebitarsi una condotta posta in essere con la coscienza e volontà di lucrare l'importo non versato all'INPS.

2. - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste ricorre per cassazione deducendo la violazione della disposizione incriminatrice, nonché degli artt. 43 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

3. - In prossimità della camera di consiglio di fronte a questa Corte, l'interessato ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. (in forza del quale il giudice, quando non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal pubblico ministero, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, gli restituisce gli atti). Come costantemente affermato questa Corte, il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nel cui confronti il pubblico ministero abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna, solo nel caso in cui risulti evidente la prova positiva della sua innocenza ovvero quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilità di acquisirla; una siffatta pronuncia non può invece essere adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere ad operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti (*ex plurimis*, sez. 5, 24 marzo 2005, n. 14981, Rv. 231461; e, in fattispecie analoghe alla presente, sez. 3, 19 luglio 2012, n. 37425; sez. 3, 25 ottobre 2012, n. 44501).

Nel caso di specie si è verificata proprio tale ultima ipotesi, perché dalla stessa sentenza impugnata risulta la sussistenza dell'omesso versamento di ritenute previdenziali, nonostante l'avviso e la diffida all'adempimento ricevuti dal destinatario,

con una valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell'elemento psicologico basata sull'entità della somma e sulla probabilità di un disguido: l'errore di diritto del GIP consiste, in effetti, nel non essersi fermato ad una mera attività di constatazione, ma nell'aver invece compiuto un approfondito apprezzamento, non consentito - come visto - ai fini della pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.

5. - La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Udine.

Così deciso in Roma, il 13 Marzo 2013.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio



Il Presidente

Saverio F. Mannino

